



Comune di Agliè

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisei**, del mese di **ottobre**, alle ore **21** e minuti **00**, presso **SALA MUNICIPALE**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIANOTTI Edi	SINDACO	X	
ROSTAGNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
SCAVARDA Armando	CONSIGLIERE	X	
SUCCIO Marco	CONSIGLIERE	X	
PELISSERO Dario	CONSIGLIERE	X	
MUZZOLINI Manuela	CONSIGLIERE	X	
GALLINATI Danilo	CONSIGLIERE		X
OBERTO Cristian	CONSIGLIERE	X	
MARTINETTO Valeria	CONSIGLIERE	X	
ACQUADRO Walter	CONSIGLIERE		X
PAGLIA Gian Carlo	CONSIGLIERE	X	
CHIVINO Stefania	CONSIGLIERE	X	
MICHELA Marco	CONSIGLIERE	X	

Totale

11	2
----	---

Assume la presidenza la GIANOTTI Edi - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU – PROVVEDIMENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U. 267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2012;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

VISTA la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione federalismo fiscale ad oggetto "Imposta Municipale propria (I.M.U.). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.”;

PROPOSTA: 31200032

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione G.C. n.70 dell'11/06/2012;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTA la propria precedente deliberazione n.9 del 28/06/2012 ad oggetto: "Determinazione aliquote IMU 2012" e ritenuto in questa sede di dover rideterminare le aliquote precedentemente stabilite;

SENTITA la proposta del gruppo di maggioranza, per il tramite del Consigliere Pelissero, di valutare in futuro la possibilità di diminuire le aliquote proposte in presenza di maggiori accertamenti a tale titolo

DATO ATTO che le norme regolamentari approvate con la citata deliberazione del consiglio Comunale n. 9 del 28/06/2012 si intendono abrogate e sostituite dall'approvazione del Regolamento IMU approvato al precedente punto dell'O.d.G;

SENTITO l'intervento del Consigliere Paglia diretto a rimarcare l'iniziativa positiva di aver coinvolto i gruppi di minoranza nella determinazione delle proposte di aliquote IMU da portare in Consiglio; dichiara di condividere la logica prudenziale adottata nella proposta anche in considerazione al fatto che l'Ente, al momento, non può contare su altre fonti di finanziamento certe; si dichiara d'accordo con il gruppo di maggioranza sulla proposta formulata di riservarsi di rideterminare per il futuro aliquote in diminuzione qualora si accertino entrate, a tale titolo, in misura maggiore di quelle previste; dichiara di esprimere voto favorevole sulla proposta di Odg.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi a norma del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. dal Responsabile del servizio interessato;

POSTA ai voti palesi la proposta di deliberazione

Presenti: n. 11; Votanti: n. 11; Favorevoli: n. 11; Astenuti: n. =====

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:
 - a) **Aliquota ordinaria 0,85 per cento:**
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti.
 - b) **Aliquota base 0,2 per cento:**
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel caso specifico di questo ente sono esenti poiché ubicati in zona classificata montana ai sensi del D.L. 30.12.1993, n. 557;
 - c) **Aliquota base 0,50 per cento:**
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;

PROPOSTA: 31200032

- per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.
2. Di approvare per l'anno 2012 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a € 400,00;
 3. Di dare atto che la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:
 - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 4. Di far constatare che:
 - sono esenti dall'IMU ai sensi della lett. H art. 9, c. 8 D.L. 201/2011 i terreni agricoli ricaduti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 ed in particolare i Fogli Mappali dal n. 1 al n. 15, n. 18 – 19 – 22 e 23;
 - i terreni di proprietà privata trasferiti di fatto al Comune in attesa di formalizzazione del trasferimento non sono soggetti al pagamento dell'IMU, in quanto rientrano nella fattispecie delle proprietà immobiliari di cui il soggetto proprietario non è più titolare del possesso.
 5. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011.
 6. Con successiva e separata votazione palese che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIANOTTI Edi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2012

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data **26/10/2012**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianpiero ZANOLO)